

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 2 febbraio 2011, n. 657.

Individuazione dei comuni in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di autorizzazione paesaggistica. articoli 146 e 159 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n. 6 settembre 2002, n. 1;

VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14, "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo";

VISTA la legge regionale 19 dicembre 1995, n. 59, "Subdelega ai comuni di funzioni amministrative in materia di tutela ambientale e modifiche alle leggi regionali 16 marzo 1982, n. 13 e 3 gennaio 1986, n. 1" con cui è stato conferito ai Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente l'esercizio delle funzioni relative alle autorizzazioni in materia di paesaggio per gli interventi specificati nell'art. 1;

VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, "Norme in materia di aree naturali protette regionali";

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", (di seguito denominato "Codice"), e successive modificazioni;

VISTO in particolare l'articolo 146 del Codice, con cui il legislatore nazionale ha modificato la distribuzione delle funzioni concernente l'autorizzazione in materia di paesaggio ed il relativo procedimento, disponendo, al comma 6, che la Regione può delegarne l'esercizio a Province, a forme associative e di cooperazione fra Enti locali come definite dalle vigenti disposizioni sull'ordinamento degli Enti locali, ovvero a Comuni, purché gli Enti destinatari della delega dispongano di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

VISTO altresì l'art. 159 del Codice, concernente la disciplina e la durata del regime transitorio, che dispone che il mancato adempimento da parte delle Regioni della verifica dei requisiti in capo agli enti delegati determina la decadenza delle deleghe in essere;

VISTO il decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha prorogato al 31 dicembre 2009 l'applicazione del regime transitorio concernente il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;

VISTA la Deliberazione della giunta regionale 4 dicembre 2008, n. 886, avente ad oggetto: "Determinazione in merito alla modifica della l.r. 19 dicembre 1995, n. 59, e alla verifica della sussistenza, negli Enti delegati all'esercizio di funzioni in materia paesaggistica, dei requisiti di differenziazione e di competenza tecnico-scientifica previsti negli artt. 146, comma 6, e 159, comma 1, del d.lgs. n. 42/2004";

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2009 n. 338, con cui è stata modificata la precedente deliberazione n. 883/2008;

VISTI i requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione fra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia, previsti nel Codice e specificati nelle Deliberazioni di Giunta regionale suindicate;

VISTE le note inviate a tutti i Comuni del Lazio con cui gli enti delegati sono stati informati circa gli adempimenti da espletare per mantenere la funzione delegata;

VISTI gli esiti delle verifiche effettuate dalla Regione Lazio in merito alla sussistenza dei requisiti in capo agli enti delegati;

VISTE le proprie determinazioni n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 1020, n. B2190 del 19 aprile 2010, B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010, B4373 del 4 ottobre 2010, con cui è stata effettuata la ricognizione dei Comuni che possono esercitare le funzioni amministrative delegate con la l.r. 59/95, in quanto sono risultati in possesso dei requisiti necessari ad assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché a garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

CONSIDERATO che le predette determinazioni prevedono l'emanazione di successivi provvedimenti integrativi;

CONSIDERATO che sette Comuni hanno comunicato di aver completato il processo di adeguamento dopo l'emanazione della determinazione n. B4373/2010;

CONSIDERATO che la Regione Lazio ha verificato che, di questi, sono sei i Comuni in possesso dei necessari requisiti di competenze tecnico-scientifiche e di differenziazione delle funzioni;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere ad una nuova individuazione dei Comuni che risultano in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio delle funzioni amministrative delegate,

DETERMINA

1. I Comuni di seguito specificati, in esito alla verifica effettuata, possono riprendere ad esercitare le funzioni delegate con la l.r. 59/95 dalla data della presente determinazione, nell'ambito del nuovo procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica previsto dall'art. 146 del Codice.

Comune	Provincia	Numero
FR	ISOLA DEL LIRI	1.
RM	GENAZZANO	2.
RM	PALOMBARA SABINA	3.
RM	ROCCA PRIORA	4.
RM	ROVIANO	5.
RM	VALLINFREDA	6.

2. I Comuni non compresi nel presente provvedimento e nelle precedenti determinazioni n. B6832/2009, n. B0684/2010, B2190/2010 e B2799/2010, B3393/2010, B3770/2010, B4373/2010 non possono esercitare le funzioni delegate, in quanto non sono in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. Pertanto, le funzioni in materia di autorizzazioni paesaggistiche verranno esercitate dalla Regione fino a quanto i Comuni stessi non avranno adeguato la propria struttura organizzativa.

3. Con successivi provvedimenti si integrerà l'elenco dei Comuni che avranno completato il processo di adeguamento, i quali torneranno ad esercitare le funzioni delegate.

4. Restano fermi i limiti generali concernenti l'esercizio della funzione in materia paesaggistica risultanti dalla normativa vigente. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della l.r. 59/95, la delega riguarda i soli Comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente, ossia approvato.

5. Sono altresì esclusi dall'esercizio delle funzioni delegate con la l.r. 59/95 i Comuni il cui territorio rientra per intero all'interno del perimetro delle aree naturali protette aventi il Piano di assetto approvato. In tal caso, trova applicazione la disposizione di cui all'art. 9, comma 7, della l.r. 24/98, e pertanto l'autorizzazione paesaggistica è rilasciata direttamente dall'Ente gestore dell'area naturale protetta insieme al nulla osta di cui all'articolo 28 della l.r. 29/97. Resta fermo che nel caso in cui il territorio del Comune coincida solo parzialmente con l'area naturale protetta, il Comune stesso esercita la funzione delegata per gli interventi previsti nella parte esterna all'area protetta.

6. L'esercizio delle funzioni paesaggistiche delegate, da parte dei Comuni individuati nei provvedimenti ricognitivi regionali, è subordinato al mantenimento dei requisiti di differenziazione delle funzioni paesaggistiche ed urbanistiche e di adeguata competenza tecnico-scientifica. La perdita dei requisiti stessi determina il venir meno della delega. I Comuni sono pertanto tenuti a comunicare alla Regione Lazio, direzione territorio e urbanistica, ogni variazione del proprio assetto organizzativo che determini la perdita dei requisiti indispensabili per l'esercizio delle funzioni delegate.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

La presente determinazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il direttore
FEGATELLI

ALL. 1

Per comodità di consultazione, si riporta l'elenco dei Comuni individuati con le precedenti determinazioni dirigenziali n. B6832 del 28 dicembre 2009, n. B0684 del 12 febbraio 2010, n. B2190 del 19 aprile 2010, n. B2799 del 28 maggio 2010, B3393 del 15 luglio 2010, B3770 del 24 agosto 2010 e B4373 del 4 ottobre 2010.

FR	ACUTO	1.
FR	ALATRI	2.
FR	ALVITO	3.
FR	AMASENO	4.
FR	ARCE	5.
FR	ASCREA	6.
FR	BOVILLE ERNICA	7.
FR	BROCCOSTELLA	8.
FR	CASPERIA	9.
FR	CASSINO	10.
FR	CASTELLIRI	11.
FR	CASTROCELO	12.
FR	COLLEPARDO	13.

FR	COLLESANMAGNO	14.
FR	COLFELICE	15.
FR	FALVATERRA	16.
FR	FERENTINO	17.
FR	FIUGGI	18.
FR	FONTANA LIRI	19.
FR	FONTECHIARI	20.
FR	FROSINONE	21.
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	22.
FR	MOROLO	23.
FR	PESCOSOLIDO	24.
FR	PIGLIO	25.
FR	POGGIO MIRTETO	26.
FR	POSTA FIBRENO	27.
FR	ROCCASECCA	28.
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	29.
FR	SERRONE	30.
FR	SORA	31.
FR	TORRICE	32.
FR	VEROLI	33.
LT	APRILIA	34.
LT	BASSIANO	35.
LT	CAMPO DI MELE	36.
LT	CISTERNA DI LATINA	37.
LT	CORI	38.
LT	FONDI	39.
LT	FORMIA	40.
LT	GAETA	41.
LT	ITRI	42.
LT	LATINA	43.
LT	MAENZA	44.
LT	MINTURNO	45.
LT	MONTE SAN BIAGIO	46.
LT	NORMA	47.
LT	PONTINIA	48.
LT	PONZA	49.
LT	PRIVERNO	50.
LT	ROCCA GORGA	51.
LT	SABAUDIA	52.
LT	SAN FELICE CIRCEO	53.
LT	SERMONETA	54.

LT	SEZZE	55.
LT	SONNINO	56.
LT	SPERLONGA	57.
LT	TERRACINA	58.
RI	AMATRICE	59.
RI	ACCUMOLI	60.
RI	ANTRODOCO	61.
RI	BELMONTE IN SABINA	62.
RI	CANTALICE	63.
RI	CASTEL DI TORA	64.
RI	CASTEL SANT'ANGELO	65.
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	66.
RI	CITTADUCALE	67.
RI	CITTAREALE	68.
RI	COLLE DI TORA	69.
RI	COLLI SUL VELINO	70.
RI	CONTIGLIANO	71.
RI	COTTANELLO	72.
RI	FARA IN SABINA	73.
RI	FIAMIGNANO	74.
RI	FORANO	75.
RI	FRASSO SABINO	76.
RI	GRECCIO	77.
RI	LEONESSA	78.
RI	MAGLANO IN SABINA	79.
RI	MARCESELLI	80.
RI	MICIGLIANO	81.
RI	MONTE S.GIOV.IN SABINA	82.
RI	MONTELEONE SABINO	83.
RI	MONTOPOLI IN SABINA	84.
RI	MORRO REATINO	85.
RI	PAGANICO SABINO	86.
RI	PESCOROCCHIANO	87.
RI	PETRELLA SALTO	88.
RI	POGGIO BUSTONE	89.
RI	POGGIO MOIANO	90.
RI	POGGIO NATIVO	91.
RI	POGGIO SAN LORENZO	92.
RI	RIETI	93.
RI	RIVODUTRI	94.
RI	ROCCA SINIBALDA	95.

RI	STIMIGLIANO	96.
RI	TARANO	97.
RI	TORRICELLA	98.
RI	VACONE	99.
RM	ALLUMIERE	100.
RM	ANGUILLARA SABAZIA	101.
RM	ALBANO LAZIALE	102.
RM	ANZIO	103.
RM	ARDEA	104.
RM	ARICCIA	105.
RM	ARTENA	106.
RM	BRACCIANO	107.
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	108.
RM	CANALE MONTERANO	109.
RM	CARPINETO ROMANO	110.
RM	CASTEL MADAMA	111.
RM	CERVETERI	112.
RM	CIAMPINO	113.
RM	CIVITAVECCHIA	114.
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	115.
RM	COLLEFERRO	116.
RM	COLONNA	117.
RM	FIANO ROMANO	118.
RM	FILACCIA	119.
RM	FIUMICINO	120.
RM	FORMELLO	121.
RM	FRASCATI	122.
RM	GENZANO DI ROMA	123.
RM	GROTTAFERRATA	124.
RM	GUIDONIA	125.
RM	LADISPOLI	126.
RM	LANUVIO	127.
RM	LARIANO	128.
RM	LICENZA	129.
RM	MAGLIANO ROMANO	130.
RM	MANDELA	131.
RM	MARCELLINA	132.
RM	MARINO	133.
RM	MAZZANO ROMANO	134.
RM	MONTECOMPATRI	135.
RM	MONTEFLAVIO	136.

RM	MONTEROTONDO	137.
RM	MORICONE	138.
RM	NAZZANO	139.
RM	NEMI	140.
RM	NETTUNO	141.
RM	PALESTRINA	142.
RM	POLI	143.
RM	POMEZIA	144.
RM	PONZANO ROMANO	145.
RM	RIGNANO FLAMINIO	146.
RM	RIOFREDDO	147.
RM	ROCCA DI CAVE	148.
RM	ROCCA DI PAPA	149.
RM	ROMA	150.
RM	SACROFANO	151.
RM	SAN CESAREO	152.
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	153.
RM	SANT'ORESTE	154.
RM	SEGNI	155.
RM	TIVOLI	156.
RM	TOLFA	157.
RM	TORRITA TIBERINA	158.
RM	TREVIGNANO ROMANO	159.
RM	VELLETRI	160.
RM	ZAGAROLO	161.
VT	ACQUAPENDENTE	162.
VT	ARLENA DI CASTRO	163.
VT	BAGNOREGIO	164.
VT	BASSANO ROMANO	165.
VT	BASSANO IN TEVERINA	166.
VT	BOLSENA	167.
VT	CALCATA	168.
VT	CANEPINA	169.
VT	CANINO	170.
VT	CAPODIMONTE	171.
VT	CAPRANICA	172.
VT	CAPRAROLA	173.
VT	CARBOGNANO	174.
VT	CASTEL SANT'ELIA	175.
VT	CELLENO	176.
VT	CIVITA CASTELLANA	177.

VT	FALERIA	178.
VT	GALLESE	179.
VT	GRADOLI	180.
VT	GROTTE DI CASTRO	181.
VT	ISCHIA DI CASTRO	182.
VT	LUBRIANO	183.
VT	MARTA	184.
VT	MONTALTO DI CASTRO	185.
VT	MONTEFIASCONE	186.
VT	NEPI	187.
VT	ORIOLO ROMANO	188.
VT	ORTE	189.
VT	PROCENO	190.
VT	RONCIGLIONE	191.
VT	SAN LORENZO NUOVO	192.
VT	SORIANO NEL CIMINO	193.
VT	SUTRI	194.
VT	TARQUINIA	195.
VT	TUSCANIA	196.
VT	VALENTANO	197.
VT	VALLERANO	198.
VT	VASANELLO	199.
VT	VILLA S.GIOV. IN TUSCIA	200.
VT	VIGNANELLO	201.
VT	VITERBO	202.